

La fattura elettronica dal 1° gennaio 2019

Trento - Palazzo Stella - 5 dicembre 2018



Normativa

L'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, così come modificato dall'articolo 1, comma 909, della L. 205 del 2017, dispone quanto segue:

- **l'obbligo** di fatturazione elettronica riguarda *«le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato»*
- sono esclusi dall'obbligo di fattura elettronica **i soggetti in regime di vantaggio (minimi), in regime forfetario e gli agricoltori esonerati**
- l'Agenzia ha confermato che per le operazioni escluse o non soggette a Iva, non deve essere emessa la fattura elettronica. Qualora si decida comunque di emetterle, deve essere indicato il corretto codice natura dell'operazione senza Iva: N1 per quelle escluse da Iva e N2 per quelle non soggette a Iva (stessi codici cd. «nuovo spesometro»)

Normativa – operazioni con l'estero

In ordine alle operazioni con soggetti esteri, l'art. 15 del DL 119/2018 ha inserito delle modifiche stabilendo che l'obbligo di emissione della fattura elettronica è previsto solo se il soggetto (cliente) è stabilito nel territorio dello Stato e non anche meramente identificato, creando pertanto tali situazioni:

- ✓ **Soggetti residenti nel territorio dello Stato:** obbligo di emissione di fattura elettronica;
- ✓ **Soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma ivi stabiliti:** per le operazioni effettuate nei confronti della stabile organizzazione del soggetto non residente, la fattura dovrà essere in formato elettronico;
- ✓ **Soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma ivi identificati tramite rappresentante fiscale:** le operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti non confluiscono nell'obbligo di emissione della fattura elettronica che rimane pertanto facoltativa previo accordo con la controparte e ferma restando la necessità di assicurare la copia cartacea ove richiesta.

Normativa – operazioni con l'estero

Obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (nuova «Comunicazione operazioni transfrontaliere» o «Esterometro»)

L'art. 15 del Decreto Fiscale 119/2018 stabilisce che: «...resta tuttavia salva la facoltà di emettere ugualmente la fattura in formato elettronico al fine di evitare l'invio della relativa comunicazione telematica (Esterometro)»

Modifiche introdotte dal DL. 119/2018

L'art. 10 prevede che le **sanzioni per omessa fatturazione** (dal 90% al 180% della relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio in base a quanto previsto del art. 6 del D. Lgs. 471/1997) **non trovano applicazione per il primo semestre del 2019**, purché la **fattura elettronica** sia emessa e trasmessa al SdI **entro il termine per la liquidazione dell'imposta del periodo** in cui è avvenuta l'effettuazione dell'operazione.

Nel caso in cui, invece, la fattura sia emessa successivamente, è prevista una **riduzione dell'80%** della predetta sanzione, purché l'emissione della fattura **avvenga entro il termine della liquidazione IVA periodica successiva**.

Modifiche introdotte dal DL. 119/2018

L'art. 11 interviene sull'art. 21 del DPR 633/72, stabilendo che con decorrenza **dal 1^a luglio 2019**, dovrà essere riportata in fattura la «**data di effettuazione dell'operazione**» se diversa dalla data di emissione del documento; la fattura potrà essere emessa entro 10 gg. dalla data in cui l'operazione si considera effettuata (nulla cambia sui termini di emissione per la fatturazione differita -giorno 15 del mese successivo)

L'art. 12 interviene sull'art. 23 del DPR 633/72 stabilendo che «*il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni*».

Modifiche introdotte dal DL. 119/2018

L'art. 13 inserisce una semplificazione all'art. 25 del DPR 633/72, **sopprimendo l'obbligo di numerazione in ordine progressivo** delle fatture e delle bolle doganali relative agli acquisti, né l'indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (cd. Protocollo)

L'art. 14 introduce un'importante novità in relazione ai termini per l'esercizio della detrazione, la cui decorrenza richiede il possesso della fattura. La **detrazione** potrà essere esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute ed annotate entro la fine del mese, ma **anche per quelle in possesso e registrate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**. Questo maggior termine però non si renderà applicabile per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, il cui documento è pervenuto l'anno successivo

Data di emissione della fattura

- **Fino al 30 giugno 2019** si dovrà indicare in fattura la data della fattura, avendo presente che il termine per la trasmissione della fattura coincide con il termine previsto per la liquidazione periodica dell'IVA. Si proroga tale limite al termine previsto per la liquidazione periodica dell'IVA successiva, versando le sanzioni ridotte dell'80%
- **Dal 1^ luglio 2019** si dovrà indicare in fattura la data in cui è effettuata la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, se diversa dalla data di emissione della fattura. Comunque, ai sensi dell'articolo 11 DL 119/2018, la fattura dovrà essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione

Data di ricezione della fattura

La data di ricezione della fattura elettronica viene identificata con tre modalità differenti. Alternativamente rileva:

- la «**data attestata al destinatario**» dai canali telematici di ricezione (è contenuta nella ricevuta di consegna inviata da SdI)
- la «**data di presa visione**», in caso di messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Ag. Entrate **per impossibilità alla consegna** (SdI comunica al cessionario/committente la suddetta data)
- la «**data di messa a disposizione**» nell'area riservata del sito dell'Ag. Entrate a consumatori finali, regime di vantaggio e forfettario, produttori agricoli

Registri IVA

Pur non risultando un obbligo, ma solo una facoltà, è consigliata l'istituzione di «*enne*» registri sezionali acquisti e vendite distinguendo tra numerazione relativa a documenti elettronici e analogici, avvertendo che si potranno verificare le seguenti situazioni a partire dal 2019:

- Solo operazioni di acquisto e vendita da/per soggetti italiani: unico registro sezionale
- Operazioni miste Italia/estero: più registri sezionali per tipo di documento (uno per le fatture digitali e l'altro per le fatture analogiche).

In alternativa l'Agenzia consente comunque la tenuta di un unico registro ove riportare sia fatture elettroniche che analogiche senza alcun obbligo di conservazione sostitutiva per quest'ultime.

Conservazione

Ai sensi del DM 17/6/2014, i documenti informatici devono essere conservati elettronicamente.

Con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica (1/1/2019) hanno l'obbligo di conservazione:

- tutti coloro che hanno l'obbligo di emettere fattura elettronica
- tutti coloro che ricevono fatture elettroniche emesse da soggetti obbligati (i soggetti minimi/forfettari sono obbligati solo se ricevono la fattura tramite PEC o Codice Destinatario)

Per tutti coloro che hanno l'obbligo della conservazione dei documenti, il formato cartaceo perde la sua valenza fiscale. È necessaria la conservazione digitale rispettando le norme del codice civile e le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità

Conservazione – servizio gratuito AdE

Attraverso il **servizio di conservazione elettronica gratuito messo a disposizione dell'Agenzia** – attivabile con la sottoscrizione dell'apposita Convenzione nel portale «Fatture e Corrispettivi» - tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente dalla data della Convenzione (precisamente dalle ore 24 del giorno successivo) sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all'utente per 15 anni anche in caso di decadenza o recesso dal servizio

E' prevista anche la possibilità di caricare manualmente per la conservazione eventuali documenti emessi prima della stipula della Convenzione.

La convenzione dura 3 anni e non è tacitamente rinnovabile; il portale sarà implementato con un servizio che metterà in evidenza l'approssimarsi della scadenza della Convenzione così da procedere eventualmente al relativo rinnovo.

Approfondimenti

Imposta di bollo: la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche è quella prevista dal DM 17 giugno 2014. Il contribuente indicherà nel relativo blocco informativo del tracciato Xml che il bollo è stato assolto, salvo poi procedere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ad un unico pagamento di tutti gli importi tramite F24 (codice tributo 2501).

Fattura accompagnatoria: deve essere emessa in formato elettronico. Attualmente possono seguirsi due modalità alternative:

- emettere la fattura su supporto cartaceo per l'accompagnamento della merce (il documento non ha rilevanza fiscale)
 - emettere la stessa fattura in formato elettronico per l'invio a SDI.
-
- emettere DDT di accompagnamento merce su supporto cartaceo
 - emettere la fattura in formato elettronico per l'invio a SDI

Casi particolari - Chiarimenti

Reverse charge

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate:

- ✓ per le fatture soggette a reverse charge esterno (es. acquisti/servizi intracomunitari), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, pertanto l'integrazione continuerà ad esercitarsi secondo le attuali modalità
- ✓ per le operazioni in reverse charge interno (es. settore edile) la fattura verrà emessa in formato elettronico tramite SdI. Il destinatario la riceverà con indicato il codice "N6" poiché operazione soggetta ad inversione contabile. L'acquirente dovrà formare un altro documento da collegare alla fattura ricevuta, nel quale procedere con l'integrazione. Il documento dovrà essere conservato digitalmente, pertanto la facoltà di inviarlo al SdI potrebbe essere di particolare interesse nel caso in cui l'operatore abbia sottoscritto con l'Agenzia il servizio di conservazione elettronica perché, come ha chiarito la stessa Agenzia, l'integrazione verrà portata automaticamente in conservazione

Casi particolari - Chiarimenti

Autofatture (omaggi, acquisti da agricoltori esonerati, ...)

L'Agenzia ha chiarito che le stesse vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al sistema d'interscambio.

In generale le autofatture (ovviamente quelle relative ad operazioni interne, non anche ad esempio quelle emesse nei confronti di prestazioni ricevute da un soggetto extracomunitario non residente) sono delle vere e proprie fatture e quindi vanno sempre inviate al sistema d'interscambio.

Naturalmente, in tali casi la fattura viene inviata allo SdI dall'emittente e viene ricevuta dallo stesso emittente che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente.

Casi particolari - Chiarimenti

Fatture emesse nel 2018

L'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica tra privati scatta per tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019. Il momento da cui decorre l'obbligo è quindi legato all'effettiva emissione della fattura.

L'Agenzia ha chiarito che una fattura emessa entro il 31 dicembre 2018 anche se ricevuta a gennaio 2019, rimane soggetta agli obblighi di invio tradizionale in modalità analogica

Particolare attenzione alle fatture con data ad es. 31.12.2018, ma spedite via pec al cliente nel 2019; queste risulteranno di fatto emesse nel 2019 e dovranno essere trattate elettronicamente.

Se viceversa si emette nel 2019 una nota di variazione relativa ad una fattura emessa nel 2018, la stessa dovrà essere gestita in modalità elettronica con trasmissione della stessa allo Sdi.

Fatture a contitolari

Nel tracciato telematico della fattura elettronica non è al momento gestita la casistica dei contitolari. Si attendono pertanto chiarimenti da parte dell'AdE.

Casi particolari - Chiarimenti

Lettere di intento

In caso di emissione di fattura verso un esportatore abituale, l'obbligo di indicare gli estremi della lettera di intento potrà essere evaso utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio «Causale») che le specifiche tecniche lasciano a disposizione del contribuente.

Analogo procedimento potrà essere utilizzato ad esempio, per l'indicazione della ritenuta di acconto e/o contribuzione Enasarco.

Casi particolari - Chiarimenti

Fattura a condominio:

Il condominio non è un soggetto Iva e non emette fatture e dovrà pertanto essere considerato alla stregua di un privato consumatore, per cui chi emette fattura nei suoi confronti dovrà inserire solo il codice convenzionale "0000000" nel campo "CodiceDestinatario" ed indicherà il Codice Fiscale del condominio nel campo "CodiceFiscale". La fattura dovrà essere consegnata in copia (analogica o informatica) al legale rappresentante del condominio; la stessa verrà "depositata" comunque nell'area riservata.

Tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita Iva oppure se soggetti Iva, per la parte relativa all'attività istituzionale.

Casi particolari - Chiarimenti

Fattura non trasmessa

Se il fornitore non trasmette la fattura elettronica, fiscalmente non la si considera emessa con conseguente impossibilità per il committente di portare in detrazione la relativa Iva; quest'ultimo dovrà pertanto richiedere il file elettronico ed eventualmente sarà obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Dlgs 471/97. L'Agenzia ha precisato che l'e-fattura ha rilevanza esclusivamente fiscale, pertanto qualsiasi altro documento può comunque produrre effetti civili come ad esempio una fattura cartacea che attesti la fornitura di beni, potrà generare un credito legittimo per il cedente.

Casi particolari - Chiarimenti

Fattura ricevuta per merce/prestazione mai acquistata/ordinata

Nel contesto della fattura elettronica tra privati (soggetti titolari di partita Iva e consumatore finale) non è previsto il «rifiuto» della fattura; pertanto se il cessionario riceve una fattura ad es. per una partita di merce mai ricevuta, potrà contestarla comunicandolo direttamente al cedente, ma sarà impossibilitato a veicolare tale rifiuto tramite il SdI

Casi particolari - Chiarimenti

Partita iva errata o inesistente

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti una partita Iva o un codice fiscale inesistente e non presente in Anagrafica Tributaria, la fattura verrà scartata dal SdI

Nel caso la fattura riporti una partita Iva cessata oppure un codice fiscale di un soggetto deceduto, ma entrambi ancora presenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarnerà la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali; in tali situazioni però, l'Agenzia potrà eventualmente effettuare controlli successivi per verificare le veridicità dell'operazione.

Casi particolari - Chiarimenti

Fatturazione differita

Come ribadito dall'Agenzia, l'obbligo della fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'art. 21, comma 4, del DPR 633/72 risultando pertanto ancora possibile l'emissione di una fattura elettronica differita.

L'Agenzia riporta come esempio cessioni di beni effettuate il 20 gennaio 2019 per le quali l'operatore Iva potrà emettere la fattura elettronica differita il 10 febbraio 2019, avendo cura di:

- al momento della cessione emettere un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con data 10 febbraio 2019 indicando i riferimenti del documento di trasporto;
- far concorrere la relativa Iva nella liquidazione del mese di gennaio.

Casi particolari - Chiarimenti

Fatture passive analogiche (tradizionali) dal 01.01.2019:

- ✓ Acquisti da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato;
- ✓ Acquisti da soggetti non residenti, ma identificati in Italia;
- ✓ Acquisti da soggetti in regime agevolato (minimi/forfettari): queste fatture devono riportare gli estremi della normativa di riferimento*, non sono soggette ad Iva e/o a ritenuta di acconto, sono soggette ad imposta di bollo di € 2,00 se di importo superiore ad € 77,47.

*Regime forfettario: *Regime fiscale forfettario ex art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014*

*Regime dei minimi: *Regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, Legge 244/2007 "nuovi minimi" come modificato da articolo 27, DL 98/2011.*

Flussi telematici



Flussi telematici

- **Verso Pubblica Amministrazione:**
 - ✓ Obbligo di firma del documento xml
 - ✓ Possibilità di rifiuto del documento da parte della PA per fattura non corretta nel contenuto.
- **Verso Privati (soggetti passivi Iva e consumatori finali):**
 - ✓ Firma del documento xml non obbligatoria; si ritiene comunque consigliato firmare digitalmente tutte le fatture al fine di garantire l'autenticità del documento. Si rammenta inoltre che la firma è un elemento necessario per la futura conservazione digitale del documento
 - ✓ Non è previsto il rifiuto della fattura da parte del cliente.

Modalità flusso telematico

Fattura emessa verso soggetto IVA

La fattura viene **recapitata al cliente** e **resa disponibile nell'area riservata** del cassetto fiscale del contribuente. L'emittente ha la facoltà di consegnare al cliente una copia cartacea o PDF della fattura, ma essa rappresenterà solo una copia analogica dell'originale fiscalmente rilevante, rappresentato dal documento informatico .xml.

Fattura emessa verso consumatore finale

La fattura viene **recapitata esclusivamente nell'area riservata** del cassetto fiscale del contribuente. L'emittente è tenuto a consegnare al cliente una copia cartacea o PDF della fattura, precisando come essa rappresenti solo una copia analogica della fattura originale che gli sarà recapitata da SdI nella sua area riservata del cassetto fiscale.

Tuttavia, il consumatore **ha la facoltà** di rinunciare ad avere la copia analogica della fattura, tale volontà è opportuno sia resa per iscritto.

Trasmissione fatture attive e notifiche di esito

Controllo dati anagrafici clienti

- Richiesta PEC/Codice destinatario
- Controllare P.IVA e CF clienti esistenti
- Clienti Privati: gestire accettazione/diniego copia analogica/digitale

Emissione fattura

- Firmare digitalmente il documento
- Emettere il documento
- Attendere l'elaborazione della fattura (massimo 5 giorni)

Gestire gli esiti

- Ricevuta di consegna: non fare nulla
- «Notifica di mancata consegna» contattare cliente e inviare copia
- «Ricevuta di scarto» correggere l'anomalia e rimettere la fattura

Contabilizzazione

- Con esiti «Ricevuta di consegna» e «notifica di mancata consegna»

Archiviazione

- Acquisire il documento nel sistema di archiviazione digitale

Conservazione

- Conservare digitalmente la fattura (entro tre mesi dal termine ultimo di presentazione delle relative dichiarazioni annuali)

Compilazione

CASISTICHE	MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI CAMPI FATTURA
Consumatore finale	L'emittente deve compilare il campo "Codice destinatario" inserendo il codice convenzionale "0000000" e il campo "Codice Fiscale" inserendo il codice fiscale del proprio cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi comporta lo scarto della e-fattura
Regime di vantaggio, forfettario	Il soggetto che emette una fattura elettronica nei confronti di un soggetto che applica il regime di vantaggio o il regime forfettario deve compilare il campo "Codice destinatario" inserendo il codice convenzionale "0000000", salvo che lo stesso soggetto non abbia comunicato uno specifico indirizzo di recapito.
Emissione nei confronti di soggetti che applicano il sistema di posta certificata (PEC) (PEC inesistente)	L'emittente deve compilare il campo "Codice destinatario" inserendo il codice convenzionale "0000000" e il campo "PEC Destinatario" inserendo l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC, no indirizzo email ordinario). Come previsto nel caso di compilazione del campo "Codice destinatario", se l'indirizzo PEC è inesistente, il SdI invierà la notifica di scarto della fattura; nel caso in cui l'indirizzo non fosse funzionante, il SdI metterà la fattura elettronica a disposizione del destinatario in una area riservata sul sito web dell'Agenzia.

Trasmissione fatture attive e notifiche di esito

CASISTICHE	SISTEMA DI INTERSCAMBIO	CEDENTE / PRESTATORE
Consumatore finale	Mette a disposizione originale della fattura elettronica nell'area riservata del sito dell'Ag. Entrate	consegna copia informatica o analogica della fattura
Regime di vantaggio, forfettario	mette a disposizione originale della fattura elettronica nell'area riservata del sito dell'Ag. Entrate	comunica tempestivamente (con modi diversi dal SdI) che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione (la comunicazione può essere effettuata anche con consegna copia informatica o cartacea della fattura)
Mancata comunicazione del codice destinatario o PEC		
Mancato recapito per canale non attivo (PEC piena o FTP/WS non attivo)	la fattura elettronica è depositata nell'area riservata del sito dell'Ag. Entrate, e tale informazione viene comunicata al trasmittente	comunica tempestivamente (con modi diversi dal SdI) che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione (tale comunicazione può essere effettuata anche con consegna copia informatica o cartacea della fattura)

Fattura scartata

Secondo quanto esposto nella circolare Ade n. 13/E del 2/7/2018, entro 5 giorni effettivi dalla notifica di scarto è necessario seguire uno dei seguenti procedimenti alternativamente:

- Emettere una nuova fattura elettronica con data e numero documento di quella originale (soluzione preferita da parte dell'AdE)
- Emettere una fattura con numero e data nuovi (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro al SdI) per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata
- Emissione di una fattura con numero e data nuovi, ma con numero del tipo «1/R» o «1/S» per indicare che si tratta di fattura rettificativa di quella originaria

Fasi di emissione delle fatture di vendita

		RICEVUTA	STATO DELLA FATTURA	DATA EMISSIONE	OBBLIGO DI REGISTRAZIONE	PERIODO DI ESIGIBILITA	COSA FARE
1	Fattura trasmessa	X	NON EMESSA	X	NO	NO	X
2	Fattura consegnata al ricevente	CONSEGNA	EMESSA	indicata sulla fattura	SI (entro 15 gg dalla data di emissione)	data indicata in fattura	X
3	Fattura NON consegnata all'indirizzo Pec/Hub ricevente	MANCATO RECAPITO	EMESSA	indicata sulla fattura	SI (entro 15 gg dalla data di emissione)	data indicata in fattura	Segnalazione tempestiva al proprio cliente di mancato recapito con documento disponibile nell'Area Riservata
4	Fattura SCARTATA (errore non di contenuto)	SCARTO	NON EMESSA	X	NO	NO	il cedente riproduce il file correttamente senza alcuna modifica della fattura e la ritrasmette
5	Fattura SCARTATA (errore di contenuto)	SCARTO	NON EMESSA	X	NO	NO	il cedente corregge la fattura MANTENENDO stessa data e stesso numero e la ritrasmette

Riflessi conseguenti alla data di trasmissione

CEDENTE						
DATA FATTURA	DATA TRASMISSIONE	DATA RICEVUTA CONSEGNA	DATA SCARTO FATTURA	RITRASMISSIONE	RICEVUTA CONSEGNA	EFFETTI
31-ago	31-ago	05-set	X	X	X	
31-ago	10-set	15-set	X	X	X	RISCHIO CHIUSURA IVA
31-ago	05-set	X	10-set	10-set	15-set	RISCHIO CHIUSURA IVA
31-ago	10-set	X	15-set	15-set	17-set	FUORI DALLA CHIUSURA IVA

Ricezione fatture

Rispondere ai fornitori

- Richiesta PEC/Codice destinatario
- Controllare P.IVA e CF clienti esistenti
- Clienti Privati: gestire accettazione/diniego copia analogica/digitale

Ricezione fattura

- Acquisire la fattura elettronica

Visualizzare la fattura

- Visualizzare il contenuto della fattura

Contabilizzazione

- Registrare il documento in contabilità

Archiviazione

- Acquisire il documento nel sistema di archiviazione digitale

Conservazione

- Conservare digitalmente la fattura (entro tre mesi dal termine ultimo di presentazione delle relative dichiarazioni annuali)

Ricezione delle fatture di acquisto

		OBBLIGO DI REGISTRAZIONE	PERIODO DI DETRAIBILITA'	SE LA FATTURA E' ERRATA
1	Fattura trasmessa in attesa di ricevuta	X	X	X
2	Fattura consegnata al ricevente	SI	A partire dalla DATA DI RICEZIONE	Il cedente deve emettere NC/ND
3	Fattura NON consegnata all'indirizzo Pec / Hub ricevente	SI	A partire dalla DATA DI PRESA VISIONE nell'Area Riservata	Il cedente deve emettere NC/ND
4	Fattura SCARTATA (non per errore di contenuto)	X	X	X
5	Fattura SCARTATA (per errore di contenuto)	X	X	X

Ricezione delle fatture di acquisto

CEDENTE						CESSIONARIO
DATA FATTURA	DATA TRASMISSIONE	DATA RICEVUTA CONSEGNA	DATA SCARTO FATTURA	RITRASMISSIONE	RICEVUTA CONSEGNA	DATA REGISTRAZ FT ACQUISTO
31-ago	31-ago	05-set				DAL 05 /09
31-ago	10-set	15-set				DAL 15 /09
31-ago	05-set		10-set	10-set	15-set	DAL 15 /09
31-ago	10-set		15-set	15-set	17-set	DAL 17 /09

Approfondimenti

DATA DI EMISSIONE documento	➔	E' la data stampata sul documento, quella che fa fede per l'esigibilità dell'Iva
DATA/ORA di TRASMISSIONE al SDI	➔	La data in cui si TRASMETTE (tramite HUB o gestore Pec) la Fattura elettronica al Sdi
DATA/ORA di RICEZIONE da SDL	➔	E' la data in cui il Sdi ha ricevuto la fattura ma NON ha ancora effettuato i controlli.
DATA/ORA DI CONSEGNA documento	➔	E' la data contenuta nella RICEVUTA DI CONSEGNA e in cui la fattura viene presa in carico dall'Hub del ricevente. SOLO ORA LA FATTURA SI CONSIDERA EMESSA! FA FEDE PER LA DETRAIBILITA' DELL'IMPOSTA
DATA/ORA di MESSA A DISPOSIZIONE nell'Area riservata	➔	E' la data contenuta nella RICEVUTA DI MANCATO RECAPITO. LA FATTURA SI CONSIDERA EMESSA!
DATA/ORA di PRESA VISIONE nell'Area riservata = DARA DI CONSEGNA	➔	E' la data in cui il ricevente prende visione della fattura nell'area riservata. Questa data è equiparabile alla DATA CONSEGNA. LA FATTURA SI CONSIDERA EMESSA!

Area riservata sito Agenzia delle Entrate previa abilitazione a Fisconline

Fatture
corrispettivi

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / Messaggi

La mia scrivania

Fatture e corrispettivi

L'ambiente di sicurezza è disponibile con periodo di validità 31/03/2018 09:10 - 31/03/2021 09:10.

↳ Risultano 9 file di ricevute da prelevare/leggere

IN PRIMO PIANO

- 29-11-2018 Nuova versione del controllo formale dei pagamenti effettuati con i modelli F24 (F24AD)
- 27-11-2018 - Nuova versione dell'applicazione Entratel-Multifile
- 20-11-2018 Nuova versione del controllo formale dei pagamenti effettuati con i modelli

MESSAGGI PERSONALIZZATI

- Irregolarità attività di trasmissione - WebAnt 2019
- Invio telematico dell'elenco delle anomalie nella trasmissione anno 2017

Recapiti

- ✓ Hai validato la tua Email
- ✗ Non hai comunicato il tuo Cellulare

[Completa i tuoi recapiti](#)

Accedi a
fatture e
corrispettivi

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Servizi per](#) / Fatture e corrispettivi

Fatture e corrispettivi

«Fatture e corrispettivi» offre servizi per:

- generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati)
- trasmettere i dati delle fatture (emesse e ricevute) all'Agenzia delle entrate
- memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi
- censire e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la memorizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi

Se vuoi approfondire utilizza il [servizio di informazioni e assistenza](#) **Info e Assistenza** presso **Fatture e Corrispettivi**

Per poter utilizzare i servizi di Fatture e corrispettivi è necessario che il browser sia aggiornato ad una versione recente. Controlla se il programma che utilizzi per navigare in internet ha bisogno di essere aggiornato.

[Verifica rapida del browser](#)

Se hai già fatto la verifica,

[Accedi a Fatture e corrispettivi](#)

Area riservata sito Agenzia delle Entrate previa abilitazione a Fisconline



1 Utente di lavoro

☐ Me stesso

☒ Incaricato

OK

2 Scegli per chi operare

Codice fiscale del soggetto che ti ha incaricato:

Scegli incaricante

OK

Specificare se si accede come «me stesso» o «incaricato», in questo secondo caso andrà indicato il codice fiscale del soggetto incaricante

Servizi disponibili

Fatturazione elettronica Servizi per generare, trasmettere e conservare le fatture in base a quanto previsto dal Dlg.127/2015 - art.1, comma 1 Facendo clic su "Fatturazione", acconsento al trattamento dei dati specificato nell' Informativa - pdf Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche Fatturazione elettronica	Corrispettivi Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlg.127/2015 - art. 2. vai a Corrispettivi
Dati Fatture e Comunicazioni IVA Dati delle fatture Comunicazioni periodiche IVA	Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA Monitoraggio dei file trasmessi

Dati rilevanti ai
fini Iva

Area riservata sito Agenzia delle Entrate previa abilitazione a Fisconline



Dati rilevanti ai fini IVA

Utente: **TR**
per conto c
[Cambia](#)

[Consultazione IVA](#) [Dati fatture](#) [Dati corrispettivi](#) [Liquidazioni periodiche](#) [L'Agenzia scrive](#)

Consultazione IVA
[Dati fatture sintesi](#)
[Dati corrispettivi sintesi](#)

Dati fattura per la partita IVA ~~XXXXXXXXXX~~ (dati di sintesi)

Periodo 01/10/2018 - 30/11/2018	Fatture emesse	Fatture ricevute
Dati fatture trasmesse da te	0	0
Dati fatture trasmesse dai tuoi clienti/fornitori	0	2

[Ricerca dati delle fatture →](#) [Ricerca dati di sintesi →](#)